

SCADENZARIO DI GENNAIO 2018

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI



SCADENZA	TIPOLOGIA
10 Mercoledì	IVA - Ravvedimento sprint
15 Lunedì	IVA - Adempimento Fatturazione differita
15 Lunedì	IVA - Adempimento registrazione corrispettivi
15 Lunedì	IVA - Adempimento Registrazione fatture riepilogative
15 Lunedì	IVA - Adempimento Trasmissione corrispettivi I.G.D.
15 Lunedì	L. 398/1991- Adempimenti contabili Associazioni e pro-loco
15 Lunedì	RAVVEDIMENTO OPEROSO - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
16 Martedì	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Acconto
16 Martedì	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Saldo
16 Martedì	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Versamento Addizionale Regionale IRPEF
16 Martedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
16 Martedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al secondo mese precedente
16 Martedì	IVA (ENTI PUBBLICI) - Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
16 Martedì	RITENUTE - Versamento Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su redditi di capitale
16 Martedì	RITENUTE - Versamento su dividendi e utili
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute sui bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su avviamenti e contributi degli enti pubblici
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su premi e vincite
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su pignoramenti presso terzi
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su polizze vita
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili
16 Martedì	RITENUTE - Versamento ritenute su proventi derivanti da O.I.C.R.
16 Martedì	RITENUTE - Ritenute su polizze vita stipulate entro il 31/12/2000
16 Martedì	TOBIN TAX - Versamento Tobin Tax
25 Giovedì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
25 Giovedì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat Trimestrali
26 Venerdì	RAVVEDIMENTO OPEROSO - Acconto Iva
30 Martedì	IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione Registrazione e versamento
30 Martedì	RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
31 Mercoledì	IVA - Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12

La retromarcia delle Entrate con la risoluzione 149

Ipoteca esentasse

Iscrizione per crediti comunali ok

L'interpretazione dell'Agenzia

Secondo l'Agenzia, l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge n. 70 del 2011, "nel richiamare i criteri previsti per l'ipoteca iscritta ex art. 77 del Dpr n. 602 del 1973, mostra chiaramente di operare ex lege una valutazione di compatibilità di detta misura cautelare con il procedimento di riscossione delle entrate comunali; in definitiva, con la novella del 2011 è stato lo stesso Legislatore a prevedere che le disposizioni in tema di iscrizione ipotecaria si rendono applicabili,

mutatis mutandis, alla riscossione coattiva effettuata dai Comuni - direttamente o tramite affidamento - sulla base di ingiunzione fiscale". Quindi, le agevolazioni fiscali possono essere applicate "anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"

DI SERGIO TROVATO

Parità delle armi tra ruoli e ingiunzioni, anche per le iscrizioni ipotecarie. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 149 del 12 dicembre 2017, fa marcia indietro rispetto al passato e prende atto che l'ingiunzione di pagamento è un titolo esecutivo che consente a comuni e concessionari di iscriverne l'ipoteca sugli immobili del debitore. Inoltre, affrontando una vecchia e dibattuta questione, chiarisce che per iscrizioni e cancellazioni delle ipoteche, le amministrazioni comunali e i concessionari privati non sono tenuti a pagare tributi e diritti. Si legge nella risoluzione che «con l'introduzione del citato art. 7, comma 2, lettera gg-quater), punto 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, il legislatore ha inteso assimilare, da un punto di vista sostanziale, il trattamento da riservare alla riscossione coattiva effettuata dai comuni a quello previsto per l'agente nazionale della riscossione». Pertanto, «ragioni di carattere logico-sistematico portano a ritenere che l'equiparazione, sotto l'illustrato profilo civilistico, trovi necessariamente una simmetria corrispondenza anche dal punto di vista strettamente fiscale». Nello specifico, questo comporta che comuni e concessionari possono richiedere l'iscrizione d'ipoteca sui beni del debitore e che, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 47-bis del dpr 602/1973, fruiscono delle agevolazioni previste per l'agente nazionale della riscossione.

L'orientamento giurisprudenziale. Verrebbe da dire: meglio tardi che mai. L'interpretazione dell'Agenzia sul tema controverso arriva quasi con un ritardo di 20 anni, vale a dire dal momento in cui il legislatore ha concesso ai comuni il potere di riscuotere a mezzo ingiunzione (1/1998), in alter-

nativa al ruolo, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997. I giudici ordinari in maniera costante e uniforme, su tutto il territorio nazionale, hanno affermato che le Conservatorie dei registri immobiliari sono tenute a iscrivere, senza riserva, ipoteca sugli immobili del debitore anche quando l'istanza viene presentata dai comuni o concessionari delle entrate locali, in seguito al mancato pagamento delle somme richieste con la notifica dell'ingiunzione fiscale. Questa misura cautelare, infatti, non è un'esclusiva della riscossione a mezzo ruolo, poiché sussiste un'identità di funzione tra ingiunzione e cartella esattoriale (Tribunali di Ravenna, Roma e Catania, con decreti emanati, rispettivamente, il 4, 9 e 13 novembre 2009). Secondo il Tribunale di Roma, l'attribuzione anche ai soggetti affidatari delle entrate comunali degli strumenti apprestati dal Dpr 602/1973, in origine previsti solo per la riscossione a mezzo ruolo, per il conseguimento di «emolumenti fiscali locali», si giustifica «in un'ottica di ratio legis, allo scopo di agevolare e rendere maggiormente efficiente il recupero dell'evaso».

I giudici ordinari hanno bocciato più volte la tesi sostenuta dall'Agenzia del territorio con la circolare 4/2008, richiamata nella risoluzione, con la quale aveva indicato ai propri uffici locali di rifiutare l'iscrizione d'ipoteca nei casi in cui il titolo esecutivo fosse rappresentato dall'ingiunzione di pagamento. Peraltro, aveva precisato che alla procedura di riscossione non fossero applicabili le agevolazioni tributarie previste per le operazioni ipotecarie richieste dagli agenti della riscossione. Per l'Agenzia, l'inadempimento del debitore non dava diritto a comuni e concessionari di iscrivere ipoteca, nonostante avesse riconosciuto all'ingiunzione la natura di atto che «cumula in

sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto». Questa tesi, però, era in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza e ha dato luogo a un notevole contenzioso. Per esempio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione, con l'ordinanza 1692/2008, ha stabilito che l'ingiunzione è un atto complesso, rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore e a formare il titolo «per l'eventuale esecuzione forzata».

La riscossione coattiva con questo strumento, secondo i giudici, era stata equiparata dalla legge 265/2002 a quella esattoriale. L'esigenza di emanare la circolare 4 era sorta per chiarire la portata e l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge 209/2002, convertito con modifiche dalla legge 265/2002. Questa norma disponeva che comuni e concessionari iscritti all'albo del Mef potessero riscuotere coattivamente le entrate locali con l'ingiunzione fiscale secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Dpr 602/1973, in quanto compatibili. I dubbi sollevati riguardano l'aspetto civilistico e quello fiscale. In particolare, se l'attività di riscossione a mezzo ingiunzione dava al concessionario il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili così come avviene per il ruolo, in base all'articolo 77 del decreto 602, e se visure e certificazioni rilasciate dagli uffici potessero godere dell'esenzione. Il contenuto di quest'ultima norma, poi abrogata, è stato riproposto dal citato articolo 7 del dl 70/2011, che porta l'Agenzia a dare una risposta positiva sia sulla legittimità delle iscrizioni ipotecarie che sui benefici fiscali a vantaggio di comuni e concessionari che riscuotono tramite ingiunzione. Ma la giurisprudenza si era già espressa in senso favorevole molto tempo prima.



Lo scadenziario in versione integrale è disponibile sul sito internet www.italiaoggi.it/scadenziario